



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BIANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2014

Modifiche alla legge 14 novembre 2012, n. 203, recante disposizioni per la ricerca delle persone scomparse

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge mira a sensibilizzare l'opinione pubblica su un fenomeno di crescente rilievo negli ultimi anni: la scomparsa di persone nel nostro Paese.

Nell'ultimo decennio, le relazioni semestrali del Commissario straordinario del Governo sul tema hanno evidenziato una crescita esponenziale, a partire dagli anni novanta, del numero delle persone scomparse. Dall'ultimo aggiornamento statistico, diffuso dal Commissario straordinario Prefetto Paola Basilone, risalente al dicembre 2012, si apprende che le persone ancora da rintracciare in Italia sono 26.081, di cui 15.161 maggiorenni e 10.920 minorenni, gli uomini 17.252 e 8.829 donne.

Nel corso degli anni non è stato possibile determinare l'effettiva entità del fenomeno per il mancato e non corretto aggiornamento della banca dati relativa alle revoche delle denunce, che ha minato, di fatto, la reale rappresentazione del fenomeno. Ma già con l'introduzione delle motivazioni della scomparsa è stato compiuto un passaggio fondamentale per comprendere la reale dimensione e composizione del fenomeno in esame. Il quadro emerso a livello nazionale delinea un fenomeno dalle mille sfaccettature per la comprensione del quale risulta fondamentale l'apporto della società civile e, in particolare, delle associazioni di volontariato.

Sul tema, le associazioni di volontariato hanno costantemente aumentato negli anni. la propria attività di pressione verso le massime istituzioni dello Stato, rappresentando le istanze delle famiglie intorno ai vari aspetti che questo fenomeno investe, e suggerendo le loro proposte per un disegno di

legge giunto al termine del suo iter nel novembre 2012.

La legge 14 novembre 2012, n. 203 ha mediato tra le aspettative della società civile e le proposte del legislatore, prevedendo che chiunque venga a conoscenza dell'allontanamento di una persona dalla propria abitazione e dubbi della sua sicurezza può denunciare il fatto alle Forze dell'ordine, le quali sono tenute a trasmettere la denuncia, sia per l'avvio delle attività di ricerca, sia per l'inserimento dei dati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n 121.

Il ruolo delle associazioni di volontariato attive sul territorio è fondamentale sia nella legge n. 203 del 2012, come si evince dal comma 4 dell'articolo 1, sia nel presente disegno di legge, il cui scopo principale è quello di recepire, nel testo della legge n. 203 del 2012, una proposta effettuata dalla Presidenza irlandese lo scorso 17 gennaio 2013 durante una riunione informale dei Ministri GAI (Giustizia e Affari interni dell'Unione europea).

La proposta, pertanto, intervenendo sulla legge n. 203 del 2012 con un articolo aggiuntivo, prevede l'istituzione di una Giornata nazionale delle persone scomparse da celebrarsi il primo mercoledì di dicembre di ogni anno, a partire dal 3 dicembre 2014.

I commi 2 e 3 dell'articolo 1-*bis* della legge n. 203 del 2012 prevedono che in occasione di tale Giornata nazionale siano organizzate in tutto il territorio nazionale, presso le sedi di istituzioni locali e nazionali, iniziative finalizzate alla sensibilizzazione della società riguardo il drammatico fenomeno delle persone scomparse, affinché si diffondano comportamenti utili a favorine

la ricerca e a prevenire l'«allarme sociale» conseguente a tale fenomeno.

Le iniziative organizzate sul territorio devono prevedere delle forme di collaborazione e partecipazione delle Associazioni rappresentative e di volontariato sociale,

delle forze ispettive e di polizia, del sistema di Protezione Civile, dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, nonché di rappresentati delle istituzioni nazionali e comunitarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 14 novembre 2012, n. 203, dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis. - (*Istituzione della Giornata nazionale delle persone scomparse*). - 1. La Repubblica riconosce il primo mercoledì di dicembre di ogni anno, a partire dal 3 dicembre 2014, quale "Giornata nazionale delle persone scomparse".

2. In occasione della "Giornata nazionale delle persone scomparse", sono organizzate in tutto il territorio nazionale, presso le scuole, le università, i tribunali, gli enti territoriali e le sedi di altre istituzioni nazionali, iniziative finalizzate alla sensibilizzazione di cittadine e cittadini, delle giovani generazioni, e dell'intera società riguardo il drammatico fenomeno delle persone scomparse, nonché finalizzate alla diffusione di comportamenti utili a favorirne la ricerca, a prevenire e contrastare il predetto fenomeno e il conseguente "allarme sociale" che ne deriva.

3. In occasione della "Giornata nazionale delle persone scomparse", gli enti e le istituzioni di cui al comma 2 realizzano le rispettive iniziative attraverso forme di collaborazione e partecipazione delle Associazioni rappresentative e di volontariato sociale, delle forze ispettive e di polizia, del sistema di Protezione Civile, dell'Ufficio del "Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse", nonché di rappresentanti delle istituzioni nazionali e comunitarie».